



# COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

**COPIA**

<b>DETERMINAZIONE R.G. NR. 509</b> Data <b>28/12/2021</b>	<b>Determ.ne Servizio N.</b> <b>259</b>
Settore: <b>SETTORE AMMINISTRATIVO</b>	<b>Data</b> <b>23/12/2021</b>
Ufficio: <b>Servizio Personale - Commercio e Assistenza agli O</b>	<b>Copertura Finanziaria</b> <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Contratto</b> <input type="checkbox"/>

## OGGETTO

RIDETERMINAZIONE DEL FONDO RISORSE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' – PARTE STABILE E VARIABILE ANNO 2021

### Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO

F.to dott.ssa Annachiara Colucci

Data, 23/12/2021

### COPERTURA FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

### Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Tamara Lonoce

Data, 28/12/2021

Copia conforme all'originale.

### IL RESPONSABILE SETTORE

Lì, 28/12/2021

dott.ssa Annachiara Colucci

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune in data 28/12/2021.

### IL RESPONSABILE SETTORE

F.to dott.ssa Annachiara Colucci

**RIDETERMINAZIONE DEL FONDO RISORSE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - PARTE STABILE E VARIABILE ANNO 2021.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I**

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art.40 del citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- l'art.40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;
- l'art.47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-quater in merito a quale limite fare riferimento;
- in data 21/05/2018 veniva sottoscritto il CCNL del comparto Funzioni Locali;
- l'art.7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art.8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- in data 23/09/2016, questo Ente procedeva alla sottoscrizione definitiva del CCDI normativo del personale non dirigente per il triennio 2016/2018;

**RICORDATO** che con D.G.C. n.189 del 11.12.2018 si deliberava, tra le altre cose, di *“dare carattere di definitività alla proroga (senza che ciò sostanzi una soluzione di continuità) dell'assetto contrattuale integrativo del 2016-2018 nell'anno 2018, assetto (o disciplina contrattuale che dir si voglia) in osservanza del quale nel corso dell'anno sono stati liquidati gli istituti contrattuali ivi disciplinati e sono state impiegate le corrispondenti risorse economiche dando atto che tale situazione ponte che si affianca, simmetricamente, all'avvio contestuale delle trattative per il CCI 2019-2021, al fine così di allineare (con decorrenza dal prossimo anno - 2019) la contrattazione di secondo livello a quella nazionale”*;

**CONSIDERATO** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**DATO ATTO** che il fondo delle risorse decentrate determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art.67 del CCNL 21.05.2018, ha confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art.31 del CCNL 22.01.2004 che distingue le risorse decentrate in due categorie:

- *“Risorse stabili”*, che comprendono le fonti di finanziamento, espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi e che hanno carattere di certezza, stabilità e continuità nel tempo;
- *“Risorse variabili”*, che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili di anno in anno;

**RICORDATO** che la determinazione delle risorse di parte stabile è posta direttamente in capo al funzionario competente in materia di personale, mentre spetta all'organo politico di governo la valutazione in ordine all'entità delle risorse del fondo per la parte definita “variabile” nel rispetto dei vincoli di Bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale;

**ASSUNTO** che le regole per la costituzione del fondo sono dettate in modo vincolante da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro e che i margini di autonomia dell'ente sono rigidamente delimitati;

**ACCERTATO** che gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010, che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell'art.9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015;

**PRESO ATTO** del disposto dell'articolo 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale testualmente recita: *“(… Omissis) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*.

**TENUTO CONTO** che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Toscana, con il Parere n. 4 datato 08/02/2018, ha evidenziato che la nuova formulazione dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 non riproduce la precedente previsione normativa riguardante l'automatica riduzione del tetto di spesa complessiva annuale per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

**DATO ATTO**, quindi, che per effetto dell'abrogazione dell'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non vige più l'obbligo di riduzione del fondo risorse decentrate in proporzione al personale cessato, mentre rimane il limite del non superamento del relativo importo determinato per l'anno 2016;

**RILEVATO** che il comma 1 del succitato art.67 dispone che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art.31 del CCNL 22.01.2004 determinate nell'anno 2017, che comprensivo

degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi;

**RAMMENTATO** che per quanto attiene gli incentivi per le funzioni tecniche ex art 113 del D.Lgs n.50/2016 sono da considerarsi non soggetti ai limini dell'art.23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, giusta deliberazione della *Corte dei Conti- Sezioni Autonomie* n.6/SEZAUT/2018/QMIG;

**EVIDENZIATO** che con **D.D. n.3 del 06.08.2021** si approvava la costituzione provvisoria del Fondo Risorse Decentrate di parte stabile e variabile - Anno 2021 per il personale dipendente nella seguente misura e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia quantificate in €. 59.990,47, come da allegato per formarne parte integrante;

**RICHIAMATA** la con **D.D. n.67 del 28.02.2020** avente ad oggetto "*COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - PARTE STABILE E VARIABILE ANNO 2020*" con la quale si stabiliva, tra l'altro, di:

*- approvare, la costituzione del Fondo Risorse Decentrate di parte stabile e variabile- Anno 2020 per il personale dipendente nella seguente misura e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia quantificate in €. 59.990,47, come da allegato per formarne parte integrante e sostanziale;*

**EVIDENZIATO** che con **D.D. n. 307 del 06.08.2021** avente ad oggetto "*RIDETERMINAZIONE DEL FONDO RISORSE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - PARTE STABILE E VARIABILE ANNO 2020*" si stabiliva, tra l'altro:

1) *Di rideterminare il "Fondo risorse per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - parte stabile e variabile anno 2020" includendo le economie risultanti a seguito anche della liquidazione in ultimo dei premi alla performance dei dipendenti di cui agli artt. 68 e 69 del CCNL del 21.05.2018 relativi all'anno 2019, giusta D.D. n.35 del 09.02.2021, applicando i criteri di calcolo e i vincoli per come sopra enucleati;*

2) *di approvare, per quanto riportato in narrativa, il Fondo risorse per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - parte stabile e variabile anno 2020 per il personale dipendente nella seguente misura e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia quantificate in €. 69.279,30, come da allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale di cui:*

- *totale risorse stabili €. 59.990,47;*
- *totale risorse variabili €. 9.288,83;*

3) *di dare atto che l'importo del fondo risorse decentrate parte stabile e variabile anno 2020 effettivamente calcolato ed utilizzabile, è pari a € 69.279,30 oltre oneri riflessi e irap;*

**RICORDATO** che la Delegazione Trattante, giusto verbale n°3 registrato al prot. com. le n. 5250 17.06.2020, procedeva a ripartire il *Fondo Risorse Decentrate di parte stabile e variabile- Anno 2020* nel modo seguente:

<b>Progressioni orizzontali</b>	art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 ccnl 21.02.2018	€20.000,00
<b>Indennità di comparto</b>		€7.750,00
<b>indennità condizioni di lavoro</b>	art. 70-bis ccnl 21.05.2018	€1.000,00
<b>Indennità per specifiche responsabilità</b>	art. 70-quinquies ccnl 21.05.2018	€25.500,00

<b>Indennità di servizio esterno</b>	art. 56-quinquies, ccnl 21.05.2018	€1.000,00
<b>Indennità festivo/turno</b>	art. 68 c. 2 lett. d) ccnl 21.02.2018	€1.500,00
<b>Performance</b> organizzativa e individuale	art. 68 comma 2 lettere a) e b) ccnl 21.05.2018	€3.239,00 oltre economie anno precedente
<b>TOTALE</b>		<b>€59.989,00 oltre economie anno prec.</b>

**RILEVATO** che nell'anno 2020 non si è proceduto all'avvio della selezione riservata al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Fragagnano per l'applicazione dell'istituto della progressione economica orizzontale all'interno della categoria di appartenenza;

**VERIFICATO** che con **D.D. n.394 del 12.10.2021** si provvedeva a liquidare in ultimo i premi alla performance dei dipendenti di cui agli artt. 68 e 69 del CCNL del 21.05.2018 relativi all'anno 2020;

- che, pertanto, residuano economie pari ad € 14.291,05;

**VERIFICATO**, altresì, che con determinazioni:

- N. 389 del 02.12.2020;
- N. 392 del 02.12.2020;
- N. 32 del 02.02.2021;

si provvedeva a liquidare lo straordinario e gli istituti contrattuali ex art. 68 c. 2 lett. d) del CCNL 21.02.2018 ed ex art.24 del CCNL 14.9.2000, Comparto Regioni ed Autonomie Locali, prestate dai dipendenti comunali e relativi all'anno 2020 per un importo totale pari ad € 852,96;

- che, pertanto, residuano economie pari ad €. 3.655,71;

**RITENUTO** necessario provvedere alla revisione di quanto costituito con D.D. n.03 del 19.01.2021 procedendo alla riquantificazione del Fondo "*Fondo risorse per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e variabile anno 2021*" includendo le economie risultanti a seguito della liquidazione degli istituti contrattuali previsti nel CCDI relativi all'anno 2020, applicando i criteri di calcolo e i vincoli per come sopra enucleati;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 9/2021 con il quale è stata assegnata alla Dott. ssa Annachiara Colucci la Responsabilità del Settore I -*Affari Generali- Servizi Demografici e Statistica- Servizi alla persona* attribuendole tutti i poteri di gestione destinati ai servizi stessi;

**RITENUTA** la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

#### **DETERMINA**

- 1) Di rideterminare il "*Fondo risorse per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e variabile anno 2021*" includendo le economie risultanti a seguito della liquidazione degli istituti contrattuali previsti nel CCDI relativi all'anno 2020, applicando i criteri di calcolo e i vincoli per come sopra enucleati;
- 2) di approvare, per quanto riportato in narrativa, il *Fondo risorse per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e variabile anno*

2021 per il personale dipendente nella seguente misura e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia quantificate in €. 77.937,76, come da allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale di cui:

- totale risorse stabili €. 59.990,47;
- totale risorse variabili €. 17.946,76;

- 3) di dare atto che l'importo del fondo risorse decentrate parte stabile e variabile anno 2021 effettivamente calcolato ed utilizzabile, è pari a **€ 77.937,76** oltre oneri riflessi e irap;
- 4) di dare atto che l'importo del fondo posizioni organizzative e risultato anno 2021 è pari **€ 35.161,15**;
- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) di dare comunicazione dell'intervenuta adozione della presente alle OO.SS., alla RSU Aziendale;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza -Personale - contrattazione integrativa ai sensi dell'art.21, comma 2, del D.Lgs 33/2013.

Il Responsabile del Settore I  
*Dott. ssa Annachiara Colucci*



# COMUNE DI FRAGAGNANO

*PROVINCIA DI TARANTO*

## *DETERMINAZIONE*

Determina nr. **509** Data Determina **28/12/2021**

**Settore: UOAAFF - SETTORE AMMINISTRATIVO**

**Servizio: UOPERS - Servizio Personale - Commercio e Assistenza agli Organi Istituz**

### OGGETTO

RIDETERMINAZIONE DEL FONDO RISORSE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - PARTE STABILE E VARIABILE ANNO 2021

### PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>  Data 23/12/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO F.to dott.ssa Annachiara Colucci
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>  Data 28/12/2021 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Dott.ssa Tamara Lonoce

**FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO DEL COMUNE DI FRAGAGNANO- ANNO 2021**

<b>FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1</b> Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 57.759,67
<b>Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1</b> Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ -
<b>Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a)</b> Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 1.414,40
<b>Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b)</b> Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 816,40
<b>Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c)</b> Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ 5.091,45
<b>Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d)</b> Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	
<b>Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e)</b> Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
<b>Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f)</b> Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	€ -
<b>Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g)</b> Riduzione stabile dello straordinario.	€ -
<b>Art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h)</b> Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.	€ -
<b>Eventuale taglio del fondo storicizzato</b> - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ -
<b>Eventuali riduzioni del fondo</b> per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	€ -
<b>Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018</b> decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.	€ -
<b>Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018</b> decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.	€ -
<b>SOMMA RISORSE STABILI</b>	<b>€ 65.081,92</b>



<b>FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a)</b> Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	€ -
<b>Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c)</b> Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	€ -
<b>Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d)</b> Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno precedente	€ 1.262,59
<b>Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f)</b> Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	€ -
<b>Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. g)</b> Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	€ -
<b>Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. h)</b> In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ -
<b>Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i)</b> Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.	€ -
<b>Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. k)</b> Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
<b>SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>€ 1.262,59</b>

<b>ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016</b>	<b>IMPORTI</b>
<i>Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016</i>	€ 64.113,71
<i>Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016</i>	€ 6.354,04

<b>FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a)</b> Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	€ -
<b>ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. b)</b> Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	€ -
<b>Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c)</b> Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	€ -
<b>ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c)</b> Incentivi avvocatura interna	€ -
<b>Art. 15, comma 1, del CCNL 1\4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e)</b> Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€ 3.655,71
<b>Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. j)</b> Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	€ -
<b>Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018</b> Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	€ 14.291,05
<b>SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>€ 17.946,76</b>

<b>RIEPILOGO PARZIALE</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>TOTALE PARZIALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO</b>	€ 59.990,47
<b>SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	€ 17.946,76
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>€ 77.937,23</b>